

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **114/1984** (ECLI:IT:COST:1984:114)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **14/03/1984**; Decisione del **12/04/1984**

Deposito del **18/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12829**

Atti decisi:

N. 114

## ORDINANZA 12 APRILE 1984

*Deposito in cancelleria: 18 aprile 1984.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 115 del 26 aprile 1984.*

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., promosso con

ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Kinzel Wolfgang e Lo Giudice Forni, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dovendo fissare una nuova udienza di comparizione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme stesse, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che, infatti, il principio d'eguaglianza sarebbe violato, dal momento che solo "in questo tipo di processo" il giudice istruttore dovrebbe differire la causa anziché disporre la cancellazione dal ruolo; mentre la disciplina impugnata sarebbe in ogni caso "scarsamente compatibile sia col notorio attuale carico" degli organi giurisdizionali, "sia con la sentita esigenza di favorire al massimo lo studio e la preventiva preparazione del processo da parte anche del Giudice, sia, infine, col generale bisogno di garantire tempestiva giustizia";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione predetta.

Considerato che entrambi i parametri costituzionali, cui fa riferimento l'ordinanza in esame, sono stati impropriamente richiamati; che, invero, norme rivolte "a rimediare possibili dimenticanze della difesa" - come pone in rilievo l'ordinanza stessa - non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost.; che, d'altra parte, a sostegno dell'asserita violazione del principio generale d'eguaglianza, il giudice a quo non indica alcun tertium comparationis, non considera che quelle impuginate sono pur sempre le regole del vigente processo civile, né tiene conto del rimedio costituito dalla seconda parte dell'art. 181, primo comma: ma, viceversa, si limita a dedurre l'opportunità di stabilire "una meglio funzionante giustizia civile", proponendo in sostanza alla Corte - sotto forma di questione di legittimità costituzionale - un problema di politica legislativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*